



Comune di Carugo

Provincia di Como

Prot. n. 6562

RACCOMANDATA A.R.

**Spettabile
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI MILANO
Piazza Duomo, 14
20122 MILANO (MI)**

Anticipata via fax al n. 02 72.02.32.69

Oggetto: Parere Soprintendenza art. 146 c. 5 D. Lgs 42/04 e s.m.i.
comunicazione prot. 11183 BB.NN./RN
Comune di Carugo (Como) - Nuova piattaforma ecologica in Via per Gattedo

Con riferimento alla comunicazione di "preavviso di diniego", ricevuto in data 03 Luglio 2012 (prot. 6319), ai sensi dell'Art. 10 bis della L. 241/1990 si inoltrano le seguenti osservazioni alle motivazioni addotte a supporto del "parere contrario" all'intervento in oggetto.

Preliminarmente e in generale, si contestano i contenuti del parere in oggetto, in quanto formulato - e influenzato -, anche in relazione alle "osservazioni ricevute da gruppi organizzati di cittadini dei comuni di Carugo e Arosio e da associazioni ambientaliste" non meglio precisate.

Tale modo di operare conferma un'evidente pregiudizio nell'iter di formazione disciplinare del parere, da parte della Soprintendenza in indirizzo.

La contestazione circa i modi con cui si è formato il parere in oggetto, trova altresì riscontro nell'orientamento della giurisprudenza, che ha posto dei limiti all'azione delle associazioni ambientaliste riconosciute, circa l'individuazione di un interesse specifico tra quelli riconosciuti degni di tutela. Nel caso specifico, non si ha notizia alcuna circa la rappresentatività e l'interesse riconosciuto.

Nel caso in esame, i gruppi organizzati - non precisamente individuati nell'ambito della procedura in oggetto, agiscono contro l'intervento urbanistico in quanto tale, senza un interesse specifico ed individuato di tipo ambientale e paesaggistico; posto, che non sono coinvolte superfici boscate e il bene la cui lesione si contesta è una porzione di territorio cui genericamente è attribuibile la valenza di bellezza territoriale d'insieme, al pari di tante altre presenti nel territorio comunale.

La sentenza n. 7246/2004 della Corte Costituzionale, afferma che le associazioni ambientaliste, e nel caso in esame non appaiono tali e riconosciute, sono legittimate a ricorrere contro atti amministrativi a contenuto urbanistico - edilizio solo qualora questi si traducano in censure con valenza ambientale ed abbiano un interesse diretto all'annullamento.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste legittimate, quando oggetto di valutazione sia un provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un'area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico - ambientale, condizione non presente nel caso in esame trattandosi di vincolo indiretto ai sensi dell'Art. 142, lettera c) del D. Lgs. 42/04 di cui si argomenta al successivo punto 1)



Comune di Carugo

Provincia di Como

Pertanto, appare quantomeno impropria la modalità seguita per la formazione del parere, considerato che le Amministrazioni Comunali interessate non sono state invitate a conferire, ma hanno richiesto reiteratamente incontri e sopralluoghi con la stessa Soprintendenza.

Nel merito delle motivazioni addotte, si osserva quanto segue, nello stesso ordine della comunicazione in oggetto:

1. La natura della tutela paesaggistica ai sensi dell'Art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, discende da un automatismo legislativo, che assoggetta le parti di territorio posti entro i 150 m di distanza dai corsi d'acqua pubblici ovvero, per la Lombardia, riconosciuti dalla DGR. 12028 del 25 luglio 1986, quindi indipendentemente, sia dalla corretta individuazione del reticolo idrico, sia dal merito e dall'accertata valenza paesaggistica dei luoghi.

Tant'è, che nel territorio di Carugo, il tratto più importante, dal punto di vista, idrogeologico, ingegneristico, storico e paesaggistico, della Roggia Borromeo, dalla captazione del fontanile denominato "testa del Nan", fino al punto di inizio del reticolo idrico definito dalla DGR sopracitata, non assoggettato ad alcuna tutela nonostante le specifiche caratterizzazioni citate, risalenti alla seconda metà del 1700 (la canalizzazione, il luogo di captazione, ecc.).

Ciò a dimostrazione dei carenti presupposti e specificità, ai fini dell'attribuzione di valenza paesaggistica all'area in esame.

Diversamente da quanto argomentato nel parere, assume rilevanza la presenza di altri "elementi detrattori" del paesaggio, quali la presenza di villette e casupole, che hanno irreversibilmente modificato i caratteri paesaggistici e ambientali del versante collinare di Gattedo, toponimo di interesse storico – religioso, ma non emergenza di valenza architettonica.

2. La soluzione progettuale presentata per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, dimostra l'attenzione con la quale l'Amministrazione Comunale di Carugo, ha voluto approcciare il tema della piattaforma ecologica intercomunale, dimensionata per una popolazione di oltre 12.000 abitanti e di due comuni (Arosio e Carugo), caratterizzati dall'elevata densità di attività produttive della filiera dell'arredamento.

L'affermata alterazione paesaggistica del sito e in particolare del "vuoto" rappresentato dall'area di intervento, è una evidente constatazione, la cui portata, in quanto opera reversibile nel tempo, è sostanzialmente diversa dalle edificazioni presenti lungo il versante collinare, inamovibili anche dal punto di vista del diritto.

La nuova piattaforma ecologica, ai sensi del PTR - PPR, costituisce certamente un "elemento detrattore", da mitigare ovvero rilocalizzare.

Riconoscendo la mancanza di una localizzazione alternativa, divengono decisivi gli interventi di mitigazione in un ambito già gravato da elementi detrattori, peraltro non mitigabili, quali: l'elettrodotto, la SP. 32 (collegamento est – ovest, tra la SS. 35 e la SS. 36), della quale è contemplato l'allargamento a quattro corsie, gli edifici esistenti lungo le pendici collinari.

3. La conservazione all'uso agricolo dell'area (alternativo all'uso pubblico), non escluderebbe la realizzazione di attrezzature agricole (es. serre), come quella, correttamente, autorizzata a non più di 100 m, a ovest dall'area di intervento.

Il vigente PGT, divenuto efficace il 09 maggio 2012, dopo avere superato la verifica di compatibilità con il PTCP, conferma la destinazione dell'area di intervento per attrezzature pubbliche, condizione già contemplata dal pre-vigente Piano Regolatore Generale, in



Comune di Carugo

Provincia di Como

coerenza con lo stesso PTCP, che inserisce la stessa area e l'edificato di versante, nel tessuto urbanizzato.

Si apprezza, l'oggettivo riconoscimento circa la necessità dell'opera per le popolazioni di Carugo e Arosio, e la mancanza di localizzazioni alternative.

Diversamente, non si condividono gli indirizzi progettuali e le motivazioni espresse per una diversa soluzione progettuale dell'opera, di fatto sul medesimo sito, in quanto:

- Non sono conformi al vigente Piano di Governo del Territorio.
- Richiedono una "consistente riduzione della superficie occupata", peraltro, senza alcuna dimostrazione di congruità tecnico - funzionale rispetto alle reali esigenze dei due comuni, già richiamate.
- Impongono soluzioni economicamente molto dispendiose (realizzazione di una nuova strada, nuovo incrocio con la SP. 32, spostamento di infrastrutture a rete esistenti, formazione di un nuovo passo carraio in sostituzione dell'esistente a servizio dell'area posta lungo il lato ovest di Via Gattedo) e immotivate dal punto di vista funzionale, oltre che paesaggistico,

Di fatto, tali indirizzi, configurano un ruolo autoreferenziale (da parte della Soprintendenza) in materia, di pianificazione urbanistica, dimensionamento e dotazione di attrezzature per servizi pubblici di rilevanza sovracomunale, progettazione delle infrastrutture e investimenti pubblici, materie e competenze, che sono in capo al Comune di Carugo.

Si rileva altresì, che la soluzione proposta dalla Soprintendenza, così come descritta risulta inadeguata se non dannosa, da diversi punti di vista:

- Funzionale e gestionale del servizio, in relazione alla proposta consistente riduzione della struttura indipendentemente dalle reali dimensioni di opere già realizzate a servizio di analoghi bacini di utenza residenziale a produttiva.
- Paesaggistico, in relazione alla proposta di realizzare una nuova strada sovrapposta al sedime storico di Via Gattedo, che allo stato si configura quale capezzagna.
- Viabilistico, in relazione alla lunghezza dell'itinerario di accesso alla struttura e alla interferenza con l'itinerario di Via Gattedo, allo stato, ad esclusivo servizio degli edifici esistenti lungo le pendici collinari.
- Economico, rispetto alla notevole maggiore incidenza di costo delle opere proposte.
- Urbanistico, in quanto richiede la Variante del vigente Piano di Governo del Territorio

Al fine di acquisire ogni utile parere relativamente all'intervento proposto dalla Soprintendenza, saranno valutate le possibili forme di consultazione popolare.

Per quanto sinteticamente esposto, non si riscontrano, dal punto di vista disciplinare, le motivazioni addotte a supporto del parere "contrario" al progetto presentato dal Comune di Carugo.

Con riserva di ogni ulteriore azione a tutela dei legittimi interessi pubblici, ci rendiamo disponibili per un confronto risolutore,

Il Vice Sindaco
f.to Sig. Adolfo Mauri